

# COMUNE DI LUCCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## UFFICIO LEVA

### ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA (NATI NEL 2002)

#### IL SINDACO

A NORMA DELL'ART. 34 DEL D.P.R. 14.2.1964, N. 237

#### RENDE NOTO

CHE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA, RELATIVA AI GIOVANI CHE COMPIRANNO IL 17° ANNO DI ETÀ NEL CORRENTE ANNO, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

NEL MESE DI GENNAIO IL SINDACO CURERÀ L'ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI CHE SIANO LEGALMENTE DOMICILIATI NEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.P.R. N 237/1964;

IL 1° FEBBRAIO VERRÀ PUBBLICATO PER QUINDICI GIORNI L'ELENCO DEGLI ISCRITTI;

NEL CORSO DELLO STESSO MESE DI FEBBRAIO E DEL SUCCESSIVO MARZO LA LISTA VERRÀ AGGIORNATA CON LE NUOVE ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI CHE SI RENDESSERO NECESSARI, PER L'INOLTRO DEFINITIVO AL COMPETENTE ORGANO MILITARE ENTRO IL DIECI APRILE.

I GIOVANI INTERESSATI HANNO IL DOVERE DI FARSI INSERIRE NELLA LISTA DI LEVA, QUALORA VI FOSSERO STATI OMESSI, ED I LORO GENITORI O TUTORI HANNO L'OBBLIGO DI CURARE CHE L'ISCRIZIONE AVVENGA REGOLAMENTE.

OGNI ULTERIORE NOTIZIA IN MERITO POTRÀ ESSERE ATTINTA PRESSO L'UFFICIO LEVA DEL COMUNE.

**ART. 35 D.P.R 237/1964**

**DOMICILIO LEGALE-** Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

I giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

1. I giovani ammogliati il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
2. I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
3. I giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
4. I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in altro Comune;
5. I giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

LUCCA SICULA li 07-01-2019



IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*